

# **Breve excursus sul cammino giuridico-pedagogico della scuola italiana nel processo di accoglienza delle persone con disabilità**

(testo liberamente ispirato al tutorial della rete ICF di Terni: "LE NORME FANNO CULTURA" di Sonia Viali e Patrizia Durastante)

L'accoglienza dei ragazzi con disabilità nella scuola italiana ha percorso una sua lunga storia che si è specchiata nella Storia nazionale evolvendosi tramite le norme, ma anche attraverso una nuova terminologia che ha un valore sostanziale perché esprime una diversa prospettiva culturale. Il percorso storico-giuridico parte dalle prime norme del Regno d'Italia fino a giungere alle ultime leggi della Repubblica e alle Convenzioni internazionali. Pur attraverso la varietà di norme si può intravedere dietro ogni epoca una concezione ed un approccio ben precisi che si possono sintetizzare attraverso delle parole-chiave che sono: **ISOLAMENTO, INSERIMENTO, INTEGRAZIONE ed INCLUSIONE.**

- ❖ La prima parola è **ISOLAMENTO**: tale termine ha radici legislative precedenti alla Costituzione.
- La prima legge che riconosce il diritto all'istruzione per le persone con disabilità è il R. D., 3/12/1923, n. 3126, più famosa come legge Gentile.

**L'obbligo scolastico è esteso ai ciechi ed ai sordomuti che non presentino altra anormalità che ne impedisca l'ottemperanza. Per i sordomuti è esteso fino al 16° anno di età.**

- T. U. DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE APPROVATE CON R. D. 5/2/1928, N. 577.
- REGOLAMENTO GENERALE APPROVATO CON R. D. 26/4/1928, N. 1297.

**Art. 415 - Quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conforme dell'Ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dell'alunno al direttore didattico governativo o comunale, il quale curerà la assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel comune o, secondo i casi, d'accordo con la famiglia, inizierà le pratiche opportune per il ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi.**

**R.D. 1/7/1933. n. 786.**

- **Nel regolamento generale del 1928, interno alla riforma Gentile, è la prima ad affermare l'obbligatorietà dell'istruzione per ciechi e sordi e istituisce le classi speciali per gli irrecuperabili e le classi differenziali per coloro che avevano dei problemi, ma meno gravi e suscettibili di correzione (disadattati scolastici, ipodotati) e reinseribili un domani nella scuola di tutti. Si poteva proporre l'allontanamento definitivo dell'alunno che sarebbe stato assegnato alle classi differenziali oppure in istituti per corrigendi (istituzionalizzazione). Il riconoscimento delle differenze veniva medicalizzato. La marginalità è l'elemento caratterizzante.**

- **I PRINCIPI COSTITUZIONALI**

- **Art. 2 della Costituzione**

**“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”**

La Repubblica riconosce il primato dell'individuo rispetto allo Stato. Si riconosce l'esistenza dei diritti innati dei cittadini che lo Stato deve proteggere. Fanno parte del patrimonio di ogni individuo sia come singolo che nelle formazioni sociali. La dignità individuale è un elemento fondante del patto costituzionale.

- **Art. 3 della Costituzione**

**“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”**

L'art.3 sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma anche il compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli che non permettono all'individuo il suo sviluppo nella società. Quindi anche la non discriminazione. L'uguaglianza formale del primo comma diventa sostanziale al secondo comma grazie all'aiuto dello Stato.

- **Art.34 della Costituzione**

**" La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".**

L'art. 34 sancisce l'istruzione inferiore della durata di almeno 8 anni, e deve essere obbligatoria e gratuita. Afferma che la scuola è aperta a tutti e lo Stato deve permettere a tutti il diritto allo studio che è un diritto costituzionale. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi.

- **L'art.38 della Costituzione**

**"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera."**

L'art. 38 è anche l'articolo dell'assistenza sociale. Al primo comma assistenza e mantenimento. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'istruzione e all'avviamento al lavoro. Solidarietà che discende dall'art. 2 e si concretizza in prestazioni di varia natura. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

#### **DISCORSO DI PIERO CALAMANDREI 25 GENNAIO 1955:**


"L'articolo 38 è il più impegnativo di tutta la Costituzione, assieme all'art. 3 perché impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana....dare a tutti la dignità, la scuola, il lavoro....fino ad allora l'art. 1 non sarà reale, cioè la Repubblica non sarà fondata sul lavoro né veramente democratica, dove tutte le forze spirituali siano veramente un valore aggiunto al miglioramento della società. La nostra costituzione è in parte una realtà, in parte un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. E' stato detto che negli articoli della costituzione c'è sempre polemica. In genere è una polemica contro il passato, il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. Nei rapporti civili e politici emerge la

polemica contro la situazione prima della repubblica, quando tutte queste libertà erano sistematicamente disconosciute.”

- **1962, Legge n. 1859: istituzione della scuola media unica (classi di aggiornamento e classi differenziali)**
- **1968, Legge n. 444: scuola materna statale con sezioni speciali e scuole materne speciali.**

❖ La seconda parola è **inserimento**:

Riconosce il diritto alle persone con disabilità ad avere un posto in società, ma in una **zona separata, o in una situazione passiva e di dipendenza**. Infatti le decisioni che riguardano il dove deve vivere o cosa fare vengono prese da medici.....e altri attori.



The infographic features a blue rounded rectangle with white text. At the top right, there is a cartoon character with a large eye and a magnifying glass. The text inside the rectangle reads: 'Legge 30 marzo 1971, n. 118', 'Art. 28.', '(Provvedimenti per la frequenza scolastica)', and a paragraph of text starting with '[...] L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. [...]'

### Legge 30 marzo 1971, N.118

Si occupa prevalentemente di assistenza economica e sanitaria, però riconosce il diritto all'istruzione nella scuola comune, salvo casi gravissimi. Ha dei limiti. Si supera il modello delle scuole speciali, ma non le abolisce.

### **Art. 38:** provvedimenti per la frequenza scolastica

Il diritto all'istruzione nelle scuole normali per le persone con disabilità e **trasporto gratuito per gli invalidi e mutilati civili, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'assistenza durante l'orario scolastico.**

**Questa legge è innovativa perché inserisce gli alunni con disabilità nelle scuole normali, ma non abolisce le classi speciali, perciò ha dei limiti e il passaggio alle scuole normali avviene su iniziativa della famiglia.**

Si vogliono reinserire nel circuito sociale le persone disabili, gli orfani e i malati di mente.

- **Legge Basaglia 180/78 chiude i manicomi.**

Le discussioni del '68 aprono l'Italia a nuove esperienze (Don Milani) con entusiasmo, ma con scarsa preparazione progettuale.

“Don Milani: abbiamo visto che con i disabili la scuola è più difficile, ma solo con loro la scuola è veramente tale perché non discrimina sani e malati. Se l'insegnante fosse costretta a portare tutti alla sufficienza si aguzzerebbe l'ingegno per farli emergere”.

Gli scritti di don Milani dalla scuola di Barbiana. Inserimento degli handicappati nelle classi normali. Però c'è scarsa competenza tecnica e progettazione.

Lettere ad una professoressa scritta dai ragazzi di Barbiana. Era rivolta a tutti gli insegnanti, ad un modo di fare scuola che si occupava dei sani e respingeva i malati. Don Milani voleva una scuola in grado di integrare tutti. I care: me ne occupo, l'altro mi sta a cuore.

❖ Terza parola : **INTEGRAZIONE**

Garantisce alle persone con disabilità il rispetto dei diritti all'interno dei luoghi ordinari, senza però modificare le regole e i principi di funzionamento delle società che li accolgono. Le persone con disabilità sono “ speciali” e vanno sostenuti con interventi specifici.

1975, Documento Falcucci

1977, Legge 517

1987, sentenza Corte Costituzionale 215

1992, legge 104

1994, DPR 24 febbraio

1999, DPR n. 275: autonomia scolastica

Siamo nella seconda metà degli anni '70.

Da una scuola uguale per tutti, ad una scuola diversa per ciascuno. Non esistono bambini non educabili. Tutti i bambini hanno potenzialità che vanno favorite con impegno peculiare della scuola. Anche i disabili devono essere protagonisti della loro crescita. Gli alunni con disabilità non erano solo presenti in classe, ma si collegavano al lavoro didattico dei compagni. Anzi, crescevano più facilmente negli apprendimenti, relazioni. Indica che gli alunni con disabilità hanno il diritto di essere inseriti all'interno dei luoghi ordinari, senza cambiare le regole e i principi di funzionamento della società e delle istituzioni che li accolgono. Le persone con disabilità sono speciali e vanno sostenute con interventi specifici. L'innovazione fondamentale è quella relativa all'unità degli interventi.

Nelle considerazioni preliminari della **commissione Falcucci** si afferma che anche nei bambini con disabilità ci sono delle potenzialità positive e che lo sviluppo di queste potenzialità sono un impegno della scuola. Anche loro possono dare un contributo prezioso alla società ed è per la scuola un modo per fare ricerca innovativa per tutti e per realizzare i principi più civili. L'apprendimento dei ragazzi con disabilità non deve avvenire mai lontano dal gruppo classe.

**La Legge 517 del 1977**, rispetto alla precedente afferma finalità ed elementi concreti dell'integrazione. La mini riforma abolisce l'esame di riparazione.

Afferma che la responsabilità educativa delle persone con disabilità è di tutto il consiglio di classe e **viene introdotto l'insegnante di sostegno** specializzato e apporti specifici di esperti socio-sanitari.

**L'art. 2** per la scuola elementare e l'art. 6 per la scuola media, dichiara che possono esserci attività che favoriscano l'integrazione.

**L'art. 7** abolisce le classi speciali

Questa legge si colloca ai primi posti in ambito europeo per la conquista dei diritti sociali. C'è l'esaltazione del concetto di collegialità, progettualità, interdisciplinarietà, integrazione del contesto sociale, anche se difficili da realizzare perché manca la cultura dell'handicap. C'è la destrutturazione del sistema tradizionale; subentra un nuovo impianto. A questa legge sono succedute varie circolari ministeriali esplicative ed applicative.

In più stabiliscono la collaborazione tra scuola ed enti locali.

- Cm 270/82 – istituzione del sostegno nella scuola materna
- Cm 258/83 – indicazioni per l’attuazione del PEI
- Cm 250/85- Diagnosi Funzionale con la collaborazione degli enti locali e dell’Asl
- Cm 1/88 – Continuità educativa tra scuola materna, elementare e media
- Cm 184/91 – Possibilità di deroga del rapporto 1 a 4 per posti di sostegno, in base ad una valutazione pedagogico-didattica.

### **La sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87**

Ha dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minoranza o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della CM n. 262/88 può considerarsi la “MAGNA CHARTA” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa primaria e secondaria.

La sentenza dichiara illegittime alcune disposizioni della legge 118/71 che poneva limitazioni alla frequenza scolastica nelle classi normali della scuola dell’obbligo, perché affermava che l’accesso alla scuola sarebbe stato facilitato e non assicurato.

La CM262/88 estende gli effetti della 517 alle scuole superiori, salvo il limite dei 20 alunni per classe.

### **LEGGE 104/1992**

Tale legge è ancora una pietra miliare per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La finalità è garantire pieno rispetto della dignità umana. La Repubblica predispone interventi volti a superare stati di emarginazione sociale. La scuola assume un ruolo prioritario, come primo luogo sociale che il bambino handicappato incontra dopo la famiglia. E’ un testo molto complesso che tende a realizzare l’impegno a rimuovere gli ostacoli.

La legge si muove in 4 ambiti:

- A) Integrazione sociale
- B) Integrazione scolastica
- C) Integrazione lavorativa
- D) Integrazione generale

**ART.12** E' garantito l'inserimento nella scuola dall'asilo nido fino all'università e l'obiettivo è lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata.

**ART.13** La nomina degli insegnanti di sostegno, l'interazione tra scuola ed enti locali a carico dello Stato. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica.

C'è un dibattito ancora vivo sul ruolo dell'insegnante di sostegno, nel definirne il delicato compito.

L'insegnante di sostegno è un insegnante specializzato, assegnato in piena con titolarità alla classe. Assume l'impegno a collaborare con i colleghi e la corresponsabilità delle attività educative e didattiche.

Ancora oggi però è difficile attuare questa cosa. Il ruolo dell'insegnante di sostegno è sempre quello definito nel 1977; in nessuna legge c'è scritto che è di proprietà dell'alunno certificato o viceversa che l'alunno certificato è di proprietà esclusiva dell'insegnante di sostegno. Né c'è scritto che deve avere competenze in tutte le materie.

### Strategie per il successo formativo

- La Diagnosi Funzionale è fatta dagli enti sanitari
- Il Profilo Dinamico Funzionale coinvolge scuola, famiglia ed enti locali
- Il Pei coinvolge scuola, famiglia ed enti locali

La collaborazione e il coordinamento tra gli enti diventa fondamentale e in questo senso va il DPR del 24 febbraio 1994.

### **DPR DEL 24 FEBBRAIO 1994**

Indirizzo e coordinamento delle regioni per USL rispetto alla crescita complessiva della persona handicappata nella società.

La legge 104 ha svolto delle azioni importanti:

- Segna una svolta politica e culturale a favore delle persone con handicap;
- Dà ordine alle numerose norme emanate da diversi ministeri;
- Detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti ed integrazione scolastica, oltre la sfera scolastica ed assistenziale.

Quindi in tale quadro non c'è solo la scuola, anche se essa occupa sicuramente una posizione di primo piano.

**DPR 275/99: REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AI SENSI DELL'ART.21 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59**

Cerca di attivare percorsi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa. Strumento fondamentale dell'autonomia è il POF, in cui viene inserita la scelta inclusiva della scuola.

**LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.**

**ART.1 NATURA E SCOPI DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.**

Questo DPR ha come fulcro l'autonomia e il principio di un progetto educativo che realizzi concretamente gli obiettivi nazionali con modalità che siano adeguate al contesto e perciò diverse a seconda dei bisogni, quindi ha come tema centrale il valore della diversità e in tale valore pertiene anche lo sviluppo delle persone con handicap, promuovendo le potenzialità di ciascuno per il successo formativo di tutti.

Strumento privilegiato di questo DPR è il **POF**, documento dell'identità culturale della scuola che indica specificatamente le prassi educative.

❖ L'ultima parola chiave è **INCLUSIONE**:

La persona con disabilità viene considerata un cittadino a pieno titolo, è parte della società e deve godere di tutti i beni, i servizi, le politiche e i diritti ad essa connessi. La società deve organizzarsi in maniera tale che gli ostacoli e le barriere e discriminazioni vengano rimossi o trasformati.



Ci sono delle differenze tra integrazione ed inclusione

INTEGRAZIONE	INCLUSIONE
Si tende ad adeguare l'alunno ad un sistema già esistente, a normalizzarlo. Ha una funzione passiva e gli altri decidono per lui.	Partecipa attivamente con le sue caratteristiche: tutti sono diversi, tutti sono preziosi, tutti sono soggetti attivi con uguali diritti. Si chiede il suo parere.
	Disabile non è l'individuo, ma la situazione e il dovere della società è quello di rimuovere gli ostacoli e promuovere le potenzialità.

“L'inclusione è ciò che avviene quando “ ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è gradita”.(Index Inclusione 2002)

Superamento dell'assistenzialismo e del pietismo.

## Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009).



**Linee Guida per l'integrazione scolastica  
degli alunni con disabilità  
(4 agosto 2009)**

**I PARTE** contenente la situazione normativa

**II PARTE:**

- vengono sottolineati il **RUOLO E LA REGIA INTERISTITUZIONALE** assegnati ai singoli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI**.
- viene sottolineata la fondamentale importanza **DELL'EFFICACE COORDINAMENTO** tra i diversi interventi istituzionali necessari: sistema scolastico, sistema sanitario, responsabilità degli Enti Locali.

**III PARTE**

- vengono riportate le regole operative per l'Istituto scolastico e per la partecipazione della famiglia.
- si precisano alcuni aspetti della concreta azione inclusiva assegnata alle scuole ed ai loro operatori, con opportune sottolineature dedicate agli aspetti organizzativi, progettuali, didattici, valutativi, professionali, relazionali.

Si divide in tre parti precedute da una premessa che richiama alcuni riferimenti internazionali.

- **La Convenzione Onu** per i diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge dello Stato italiano n. 19/09).
  - La Conferenza mondiale sui diritti umani dell'Onu del 1993.
  - Classificazione internazionale del funzionamento –ICF- (approvata dall'OMS nel 2001) “International classification of functioning”
- I parte: situazione normativa
  - II parte: organizzazione, si sottolinea il ruolo del coordinamento (famiglia, scuola, enti locali)
  - III parte: scende nel dettaglio per l'attuazione delle prassi inclusive e dei ruoli di ciascuno

Queste linee guida non sono dei punti di arrivo, ma di partenza.

L'emergere della macrocategoria **BES (Bisogni Educativi Speciali)**, intesa come l'insieme di *alunni esposti al rischio dell'insuccesso scolastico*, ha promosso un'ottica rivolta a problematiche ben più ampie e complesse. Ciò ha attribuito un particolare valore al termine *INCLUSIONE*, ritenuto più funzionale al *riconoscimento del diritto alla diversità non soltanto identificata con la disabilità*.



**Legge 170/2010**

**Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (DSA).**



**Direttiva Miur del 27 dicembre 2012**

**“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” (BES)**

**C.M. n. 8 del 6 marzo 2013**

**Indicazioni operative**

**Definizione di BES secondo l'ICF  
(Classificazione Internazionale del  
Funzionamento, della disabilità  
e della salute)**


il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi  
difficoltà evolutiva di funzionamento,  
permanente o transitoria, in ambito  
educativo e/o apprenditivo, dovuta  
all'interazione dei vari fattori di salute e che  
necessita di educazione speciale  
individualizzata.



Con i BES entriamo in un'ottica rivolta a problematiche più ampie. Si considera anche la difficoltà non certificata. L'analisi tiene conto dei criteri dell' ICF perciò può essere intesa come BIOPSICOSOCIALE – profilo del funzionamento e analisi del contesto.

I BES hanno tre grandi categorie: disabilità, DSA e BES.

DSA e BES sono sottocategorie non certificate ai sensi della legge 104.



DSA E BES sottocategoria, **non vengono certificate ai sensi della Legge n. 104/92**, non dando quindi diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla legge quadro, e tra queste, *all'insegnante per il sostegno*.

I documenti legislativi (DSA e BES) rappresentano un punto di svolta poiché concretizzano i principi di personalizzazione dei percorsi di studio (enunciati nella Legge n. 53/2003)

La concretizzazione di piani individualizzati e personalizzati dà piena attuazione alla legge 53/2003

C.M.n. 8/2013

Azioni strategiche della politica dell'inclusione:

- Attivazione dello GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE) a scuola per elaborare un PAI (piano annuale per l'inclusività), riferito a tutti gli alunni con BES da redigere a fine anno entro il mese di giugno
- Inserimento nel POF della scuola un concreto impegno programmatico per l'inclusione.

Ultimo riferimento della normativa italiana è la Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola "La Buona scuola".

Art. 1 comma 7

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio

degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

✓ DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLA  
CONVENZIONE ONU  
DISABILITÀ E DIRITTI UMANI

La disabilità è un problema globale, è un fattore ordinario dell'essere umano,  
la condizione delle persone con disabilità è una questione di diritti umani.

☐ Nel mondo un miliardo di persone con disabilità (15%)  
☐ In Italia il 7%

✓ Mezzo milione di persone con disabilità in 2500 mega Istituti distribuiti nei Paesi comunitari  
✓ Il 56% dei bambini con disabilità dei Paesi comunitari frequentano classi speciali  
✓ Inclusività italiana il 99,9% dei bambini con disabilità frequenta classi ordinarie

L'inclusione come strumento di tutela dei diritti umani  
(G. Griffo, membro Consiglio Mondiale DPI – Disabled Peoples International)

Se però consideriamo che ogni individuo è diverso dall'altro ed è prezioso alla società proprio per il suo contenuto originale ed inedito, allora la disabilità che è parte del fattore umano è una delle forme con cui si esprime la differenza tra gli individui.

Un importante punto d'arrivo è la dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Onu nel 1948.

13/12/2006 in 192 PAESI aderenti


Ratificata il 3 marzo 2008 dallo Stato Italiano

**Art. 1:** lo scopo della convenzione è proteggere e promuovere il pieno godimento dei diritti umani delle libertà fondamentali e il rispetto per la dignità delle persone con disabilità.

(Tale convenzione vuole esigere come diritto da parte dei Paesi membri un'omogeneità di leggi che attui tali principi senza lasciare questi temi delicati alla sensibilità discrezionale dei vari Paesi) .

**Art.2:** si parla della definizione delle persone con disabilità.

Si vuole superare il modello medico della disabilità come malattia per adottare un modello sociale che colloca nel contesto e perciò è la violazione dei diritti umani a causare la disabilità. Sono le barriere fisiche e culturali che non permettono a queste persone con menomazioni durature ad esprimere il proprio valore e la propria dignità.



**Art.10** Il diritto alla vita anche per le persone con disabilità.

**Art. 24** La scuola inclusiva che deve sviluppare le potenzialità e talenti di queste persone nella società.

### **Persona "CON" disabilità**

Secondo la Convenzione ONU tre sono i fattori di rilievo per la definizione di una condizione di disabilità :

- La presenza di menomazioni durature
- Il ruolo dell'ambiente
- Il risultato di un'interazione tra persona e ambiente in termini di restrizione di partecipazione e di disuguaglianza

*« Una disabilità pertanto implica una menomazione  
ma non sempre accade il contrario »*

(Terzi, 2009)

Le definizioni precedenti: handicappato, invalido, diversamente abile prendevano in esame l'aspetto deficitario dell'individuo, non la sua dignità di persona. Invece persona con disabilità è una definizione che ha la sua radice in un linguaggio che riconosce il valore della persona pur riconoscendone le difficoltà di funzionamento nell'ambiente. Il linguaggio è indice della cultura di una società rispetto al modo di affrontare determinate problematiche.



- ✓ LINGUAGGIO E CULTURA INCLUSIVA: il linguaggio esprime la cultura di una società ed è indicativo degli atteggiamenti che al suo interno si assumono rispetto a specifiche rappresentazioni della realtà.
  - “la garanzia dei diritti identifica il livello di cultura
  - Ogni trattamento differente senza giustificazione è una violazione dei diritti umani
  - Ogni persona ha una sua diversità funzionale, un suo peculiare funzionamento

(da *L'inclusione come strumento di tutela dei diritti umani*, G. Griffo, membro Consiglio Mondiale DPI- Disabled Peoples International)

“Nulla su di noi senza di noi” slogan delle persone con disabilità agli inizi degli anni '70, punto di partenza delle lotte che hanno condotto alle leggi nazionali ed internazionali.

Se il linguaggio fa cultura, l'ICF è il tentativo di costruire un linguaggio comune per la DEFINIZIONE dei bisogni dei bambini e dei fattori ambientali che essi incontrano, consentendo di evidenziare il loro diritto di accesso all'istruzione, cure e servizi.

25-26 ottobre del 2007 è stata presentata a Venezia la nuova versione dell'ICF-CY per l'infanzia e l'adolescenza.( CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SALUTE E DELLA DISABILTA').

Possiamo intendere l'ICF in due modi:

1) Come comune linguaggio condiviso standard e modello per descrivere la salute nei suoi componenti, così come gli stadi della malattia con precisione senza ambiguità perciò le informazioni possono essere condivise, codificate e possono essere la base di un'ulteriore sviluppo delle conoscenze come poi nella pratica può essere utile nel trovare le soluzioni migliori alle problematiche che si presentano;

2) L'ICF in quanto linguaggio comune di classificazione e di descrizione è uno strumento utile di osservazione, conoscenza e confronto delle problematiche delle persone con disabilità al fine di una presa in carico della persona da parte dei vari enti con informazioni e con responsabilità condivise e in una dimensione continuativa. Inoltre servirà a creare un sistema integrato di informazioni, innovativo, basato sul linguaggio IFC che costituirà per ogni persona un fascicolo biopsicosociale elettronico.